REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

relativo alle operazioni che beneficiano in Grecia di un'aliquota d'intervento maggiorata del Fondo speciale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

visto l'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che, dopo l'adesione della Grecia alla Comunità, l'elenco delle regioni previsto dal regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di un'aliquota d'intervento maggiorata del Fondo sociale europeo [3], deve essere completato;

considerando che, in attesa che sia stabilito quali sono le regioni prioritarie elleniche, occorre estendere temporaneamente a tutta la Grecia l'aliquota d'intervento maggiorata del Fondo sociale europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni realizzate in Grecia beneficiano dell'aliquota d'intervento maggiorata di cui all'articolo 8 della decisione 71/66/CEE [4], modificata dalla decisione 77/801/CEE [5].

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile ad operazioni oggetto di una richiesta di contributi approvata dalla Commissione prima dell'entrata in vigore delle norme risultanti dal riesame della decisione 71/66/CEE nella sua versione modificata, previsto dall'articolo 11 di detta decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

---

[1] GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 34.
[2] Parere reso il 29 aprile 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 7.
[4] GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
[5] GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 8.